

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Servizio 5_

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e smi;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19/2008 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- VISTO** il D.P. Reg. n° 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 47 del 14/02/2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 2104 del 16/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 5 "Qualità e Marketing Brand Sicilia" al Dr. Fabio Leone;
- VISTO** il D.D.G. n. 9966 del 17/12/2024 con il quale sono state prorogate le scadenze dei contratti dei Dirigenti di Aree, dei Servizi e delle Unità Operative in forza a questo Dipartimento Agricoltura di mesi 6 (sei);
- VISTA** la nota Prot. 126778 del 23 giugno 2025, avente oggetto Differimento degli incarichi dirigenziali, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 191 del 17 giugno 2025, proroga gli incarichi dirigenziali fino all'entrata in vigore del decreto regolamentare di riorganizzazione dei Dipartimenti regionali e non oltre il 31 dicembre 2025;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2026, n. 104, con la quale è stato autorizzato il differimento di tre mesi del termine di durata degli incarichi dirigenziali di aree, servizi e unità operative in scadenza il 31 marzo 2026, e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, qualora il relativo regolamento fosse entrato in vigore anteriormente;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2026, n. 231, con la quale è stato autorizzato il differimento del termine di durata degli incarichi dirigenziali in scadenza il 30 giugno 2026 fino alla data del 31 dicembre 2026, ovvero, se antecedente, fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in particolare il capo I sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
- VISTO** in particolare l'articolo 167 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini;
- VISTA** la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 4 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35;

VISTA l'istanza del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia pervenuta a mezzo PEC in data 08/07/2026, acquisita al Prot. n. 132095 del 09/07/2026, con la quale è stato richiesto il provvedimento di bloccaggio per la tipologia di vino atto a DOC Sicilia Grillo e di vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola, annata 2026, comunicando che l'Assemblea ordinaria dei Soci del 25 giugno 2026 ha deliberato di chiedere alla Regione Siciliana un provvedimento di regolamentazione delle produzioni di vino atte a DOC Sicilia Grillo e DOC Sicilia Nero d'Avola provenienti dalla campagna viticola 2026/2027, da attuarsi secondo le linee guida sulla gestione della produzione 2026 della DOC Sicilia, ai sensi dell'art. 39 co. 4 della L. 238/2016 e, contestualmente, ha proposto "le linee guida" per la gestione delle fasi operative volte a stabilizzare e riequilibrare il funzionamento del mercato del vino", relativamente alla vendemmia 2026/2027, attraverso strumenti di controllo dell'offerta;

VISTO il Decreto 18 luglio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, riguardante le disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "DOC SICILIA";

ACQUISITA la seguente documentazione:

- Delibera Assembleare del 25 giugno 2026, con relativo foglio firme e deleghe, trasmessi con nota prot. n. 136224 del 21/07/2026;
- Voti per anagrafica dei soci, trasmessi con la medesima nota prot. n. 136224 del 21/07/2026, dai quali risulta che i soci partecipanti rappresentano n. 17.427 voti su un totale di n. 22.357 voti spettanti all'intera compagine sociale, pari al 77,95% (rappresentanza per categoria: viticoltori 80,96%, vinificatori 77,04%, imbottiglieri 74,93%);
- Relazione tecnica economica;
- linee guida per la gestione del blocco della produzione della tipologia di vino atto a DOC Sicilia Grillo 2026-2027;
- linee guida per la gestione del blocco della produzione della tipologia di vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola 2026-2027

PRESO ATTO che la proposta del Consorzio di Tutela dei Vini DOC di Sicilia, supportata dai dati relativi alle quantità imbottigliate e all'andamento dei prezzi delle ultime annate, è stata approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 25/06/2026, con la quale è stato deliberato di richiedere alla Regione l'applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge 238/2016, attraverso il bloccaggio di una quantità fino a 53 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a DOC Sicilia Grillo dell'annata 2026/2027 eccedente la resa di 45 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore e il bloccaggio di una quantità fino a 21 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola, rivendicato nell'annata 2026/2027 eccedente la resa di 77 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore;

PRESO ATTO che la proposta del Consorzio di Tutela dei Vini DOC di Sicilia ha previsto che possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento, tutti i produttori/vinificatori che hanno rivendicato complessivamente meno di 100 hl di vino atto a DOC Sicilia Grillo, in tutte le sue menzioni tipologiche e meno di 100 hl di vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola, in tutte le sue menzioni tipologiche;

VISTA la consultazione telematica avviata con nota Prot. n. 136826 del 22/07/2026 con i rappresentanti delle principali Organizzazioni professionali agricole, delle Organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, delle Organizzazioni maggiormente rappresentative della filiera vitivinicola e dall'Organismo di controllo preposto IRVO sulla richiesta del provvedimento di bloccaggio in applicazione Legge 238/16 – art. 39 comma 4 di cui alla richiesta Prot. n. 132095 del 09/07/2026;

CONSIDERATO che unitamente alla suddetta consultazione sono state trasmesse in allegato le *"linee guida sulla gestione della produzione 2026 per la DOC Sicilia Tipologia Grillo e DOC Sicilia Tipologia Nero d'Avola in applicazione dell'art.39 co.4 L. 238/2016"* per permettere un approfondito esame da parte

di tutti i rappresentanti delle organizzazioni professionali e di categoria;

CONSIDERATO che entro il termine perentorio fissato a venerdì 28/07/2026 è pervenuto il parere favorevole dell'Organismo di Controllo IRVO, trasmesso con PEC del 28/07/2026 (prot. IRVO n. 6377/2026), con cui è stata condivisa positivamente la richiesta del Consorzio DOC Sicilia; che nessuna comunicazione è pervenuta, nel medesimo termine, dalle restanti organizzazioni professionali e di categoria consultate;

CONSIDERATO che, non essendo pervenuta alcuna obiezione od osservazione da parte delle restanti organizzazioni consultate entro il termine indicato, e risultando acquisito il parere favorevole dell'IRVO, deve intendersi assolto l'adempimento della consultazione previsto dall'art. 39, comma 4, della L. 238/2016 in relazione alla richiesta avanzata dal Consorzio DOC Sicilia e alle linee guida relative alla gestione del blocco per la tipologia di vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola e per la tipologia di vino atto a DOC Sicilia Grillo, campagna vendemmiale 2026/27;

VISTA la documentazione elaborata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia e condivisa con l'Organismo di Controllo preposto - IRVO - "LINEE GUIDA sulla gestione della produzione 2026 per la DOC Sicilia tipologia vino atto a Nero d'Avola e per la DOC Sicilia tipologia vino atto a Grillo" – in applicazione dell'Art. 39 comma 4 Legge 238/16;

RITENUTO necessario adottare interventi che, attraverso il bloccaggio dei vini, consentano di gestire i volumi di prodotto disponibili, al fine di migliorare e stabilizzare il mercato e superare gli squilibri tra domanda ed offerta del vino atto DOC Sicilia Nero d'Avola e del vino atto DOC Sicilia Grillo;

RITENUTO, quindi, stante l'unanimità in tal senso rilevata non essendo pervenute osservazioni od opposizioni a riguardo, di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia;

PRESO ATTO che l'applicazione della suddetta misura richiede da parte dell'Organismo di Controllo – IRVO attraverso la piattaforma PICAL di effettuare il controllo dei carichi in bloccaggio per il vino DOC Sicilia Grillo 2026 e, atto a DOC Sicilia Nero d'Avola 2026, di valutare le richieste di sblocco, di effettuare i relativi controlli sulle movimentazioni, di vigilare sulle produzioni bloccate;

RITENUTO che le linee guida sulla gestione della produzione 2026 per la DOC Sicilia tipologia Grillo e per la DOC Sicilia Nero d'Avola, trasmesse dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e dovranno essere applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

ASSOLTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art. 2

Di accogliere in applicazione dell'art. 39, comma 4, della L.238/2016 per le motivazioni esposte in premessa, sentite le organizzazioni professionali di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia di bloccaggio fino al 30/11/2027 di una quantità fino a 53 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a DOC Sicilia Grillo dell'annata 2026/27 eccedente la resa di 45 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore, fatte salve le quote previste nella gestione dello sblocco, come da linee guida che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1). Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento, tutti i produttori/vinificatori che hanno rivendicato complessivamente meno di 100 hl di vino atto a DOC Sicilia Grillo, in tutte le sue menzioni tipologiche.

Art. 3

Di accogliere in applicazione dell'art. 39, comma 4, della L.238/2016 per le motivazioni esposte in premessa, sentite le organizzazioni professionali di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia di bloccaggio fino al 30/11/2027 di una quantità fino a 21 ettolitri della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola rivendicato nell'annata 2026/27 eccedente la resa di 77 ettolitri ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore, fatte salve le quote previste nella

gestione dello sblocco, come da linee guida che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 2). Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento, tutti i produttori/vinificatori che hanno rivendicato complessivamente meno di 100 hl di vino atto a DOC Sicilia Nero d'Avola, in tutte le sue menzioni tipologiche.

Art. 4

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Palermo, all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio ed al Consorzio di Tutela dei Vini DOC Sicilia.

Art. 5

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m.i. (art. 98 L.R. n. 9/2015), sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e tra le news del sito del Dipartimento Agricoltura.

Palermo, li 30/07/2026

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo



Linee guida sulla gestione della produzione 2026 per la DOC Sicilia Applicazione dell'Art.39 comma 4 Legge 238/16

TIPOLOGIA GRILLO

Il provvedimento prevede il **bloccaggio fino a 53 ettolitri** della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Sicilia DOC Grillo, in tutte le sue menzioni tipologiche, dell'annata 2026 eccedente la resa di **45 ettolitri** ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore. Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento, tutti i produttori che hanno prodotto in proprio e/o presso terzi complessivamente meno di 100 hl di vino atto a Sicilia DOC Grillo 2026, in tutte le sue menzioni tipologiche.

Il volume complessivo di vino destinato al bloccaggio verrà calcolato sulla base della quantità di vino inserita nella Dichiarazione di produzione 2026/2027 - Sezione VII Dettaglio dei vini rivendicati, Quadro G riga G17, che risulterà bloccata sulla contabilità dell'Organismo di Controllo IRVO – dalla restante quota disponibile, che potrà essere liberamente certificata e commercializzata nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Il vino sottoposto a bloccaggio non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 novembre 2027**, salvo i casi previsti nel paragrafo “SBLOCCO DEL PRODOTTO”.

Il suddetto vino potrà essere spostato, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito o in conto lavorazione, o trasferito in un altro stabilimento di pertinenza aziendale all'interno della regione Sicilia, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

Il prodotto in bloccaggio potrà essere, in qualsiasi momento, riclassificato nella tipologia Sicilia DOC Bianco, nella IGT di ricaduta o a vino senza DO/IG e commercializzato liberamente.

GESTIONE DEL BLOCCAGGIO

Sul vino che risulterà allo stato IN BLOCCAGGIO, non sarà possibile effettuare tagli, imbottigliamenti, dolcificazioni, affinamenti o altre pratiche enologiche, né richieste di certificazione. Le uniche operazioni abilitate saranno quelle di Declassamento/Riclassificazione (DERI) e di Scarico/Vendita (USSD).

Per le operazioni di Scarico/Vendita (USSD), saranno consentite le sole causali “Trasferimento tra depositi”, “Trasferimento in conto deposito” o “Trasferimento in conto lavorazione” (e relativi resi) o “conferimenti/vendite ad aziende controllanti/controllate/collegate” sui documenti MVV. Le operazioni di scarico saranno sottoposte a validazione da parte dell'Organismo di Controllo IRVO, che controllerà la correttezza dei documenti. Il vino trasferito resterà in bloccaggio anche sulla posizione del destinatario.

Il vino atto a Sicilia DOC Grillo 2026, nella quota disponibile, potrà essere coacervato al 15% con le annate precedenti e/o tagli migliorativi secondo quanto previsto dalla norma.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, l'intera quantità o una quantità superiore alla quota disponibile rivendicata di vino atto a Sicilia DOC Grillo 2026, fosse già stata venduta, ossia caricata e trasferita, le quantità da sottoporre a bloccaggio verranno calcolate considerando il totale ettolitri inclusi quelli già venduti/trasferiti; l'eventuale eccedenza di prodotto venduto oltre la quota disponibile prima dell'entrata in vigore del provvedimento non è soggetta a bloccaggio.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a Sicilia DOC Grillo 2026, fosse già stata declassata a IG o a vino senza DO/IG, alla quantità di vino rivendicato da sottoporre a bloccaggio verrà decurtata la quantità di vino già declassata.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a Sicilia DOC Grillo 2026, fosse già stata coacervata con vino di altre annate, la quantità di vino da sottoporre a bloccaggio sarà calcolata sulla giacenza iniziale, presente in dichiarazione al Quadro G Sez. VII, e decurtata dalla giacenza con man. 0 o 1 e, a scalare, dalla giacenza coacervata, fino al raggiungimento della quota prefissata.

SBLOCCO DEL PRODOTTO PER I CASI DI ESENZIONE DAL PROVVEDIMENTO

Lo sblocco del prodotto dovrà essere richiesto all'OdC IRVO attraverso il portale PICAL esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento in proprio o tramite aziende controllanti/controllate/collegate.

La richiesta di sblocco potrà essere presentata dal produttore non prima del 15 febbraio 2027, per un massimo di **32 ettolitri** (TAB. 1) e solo nei seguenti casi:

- 1. qualora sia stato presentato all'OdC la richiesta di fascette per l'imbottigliamento che esaurisca la giacenza libera di vino certificato;
- 2. qualora sia stato già imbottigliato e/o già venduto almeno il 70% della giacenza libera di vino.

Nei suddetti casi, bisogna indicare nella richiesta di sblocco la quantità e il periodo temporale in cui si svolgeranno le operazioni di imbottigliamento.

TAB. 1

Bloccaggio DOC GRILLO		
45 HL / ha	32 HL / ha	21 HL / ha
Produzione atta a Doc disponibile per essere certificata Vino Libero	Produzione atta a Doc in bloccaggio disponibile dal <u>15 febbraio 2027</u> Vino Sbloccabile	Produzione atta a Doc in Bloccaggio fino al <u>30 novembre 2027</u> Vino Bloccato

DESTINO DEL PRODOTTO BLOCCATO

Le quantità rimaste bloccate il 30 novembre 2027 verranno riclassificate automaticamente nella tipologia Sicilia DOC Bianco (successivamente le aziende potranno procedere all'eventuale declassamento a IG di ricaduta o a Vino senza DO/IG).

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia con propria delibera del Consiglio di Amministrazione può proporre, in ogni momento, alla Regione Siciliana - sentite le OO.PP. - lo sblocco totale o parziale del prodotto, in considerazione della situazione delle giacenze e dell'evoluzione del mercato.

NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ORGANO DI CONTROLLO IRVO

Nel caso in cui un'azienda dovesse immettere nel mercato vino destinato al bloccaggio e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organismo di Controllo IRVO all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF competente.

Nel caso in cui il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di produttori di ogni forma giuridica, per cui è stato concesso lo sblocco, venisse invece venduto sfuso, e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organo di Controllo IRVO all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF.

I casi suddetti saranno verificati dall'Organismo di Controllo IRVO nell'ambito dell'attività ispettiva annuale sui vinificatori e imbottiglieri della tipologia Sicilia DOC Grillo, riferita all'annata 2026, su un campione di operatori sorteggiato secondo le percentuali previste dal Piano dei Controlli.

Tutte le quantità sbloccate dall'Organismo di Controllo IRVO verranno comunicate di volta in volta all'ICQRF e alla Regione Siciliana per i dovuti accertamenti.



Linee guida sulla gestione della produzione 2026 per la DOC Sicilia Applicazione dell'Art.39 comma 4 Legge 238/16

TIPOLOGIA NERO D'AVOLA

Il provvedimento prevede il **bloccaggio fino a 21 ettolitri** della quantità massima di vino rivendicabile ad ettaro come vino atto a Sicilia DOC Nero d' Avola, in tutte le sue menzioni tipologiche, dell'annata 2026 eccedente la resa di **77 ettolitri** ad ettaro calcolata sulla superficie dichiarata dal produttore. Possono richiedere lo sblocco in qualsiasi momento, esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento, tutti i produttori che hanno prodotto in proprio e/o presso terzi complessivamente meno di 100 hl di vino atto a Sicilia DOC Nero d' Avola, in tutte le sue menzioni tipologiche.

Il volume complessivo di vino destinato al bloccaggio verrà calcolato sulla base della quantità di vino inserita nella Dichiarazione di produzione 2026/2027 - Sezione VII Dettaglio dei vini rivendicati, Quadro G riga G17, che risulterà bloccata sulla contabilità dell'Organismo di Controllo IRVO – dalla restante quota disponibile, che potrà essere liberamente certificata e commercializzata nel rispetto del Disciplinare di Produzione.

Il vino sottoposto a bloccaggio non potrà essere certificato né venduto fino alla data del **30 novembre 2027**, salvo i casi previsti nel paragrafo “SBLOCCO DEL PRODOTTO”.

Il suddetto vino potrà essere spostato, per necessità (per es. per insufficienza di capienza), in conto deposito o in conto lavorazione, o trasferito in un altro stabilimento di pertinenza aziendale all'interno della regione Sicilia, rimanendo comunque sottoposto a bloccaggio.

Il prodotto in bloccaggio potrà essere, in qualsiasi momento, riclassificato nella tipologia rosso DOC Sicilia, nella IGT di ricaduta o a vino senza DO/IG e commercializzato liberamente.

GESTIONE DEL BLOCCAGGIO

Sul vino che risulterà allo stato IN BLOCCAGGIO, non sarà possibile effettuare tagli, imbottigliamenti, dolcificazioni, affinamenti o altre pratiche enologiche, né richieste di certificazione. Le uniche operazioni abilitate saranno quelle di Declassamento/Riclassificazione (DERI) e di Scarico/Vendita (USSD).

Per le operazioni di Scarico/Vendita (USSD), saranno consentite le sole causali “Trasferimento tra depositi”, “Trasferimento in conto deposito” o “Trasferimento in conto lavorazione” (e relativi resi) o “conferimenti/vendite ad aziende controllanti/controllate/collegate” sui documenti MVV. Le operazioni di scarico saranno sottoposte a validazione da parte dell' Organismo di Controllo IRVO, che controllerà la correttezza dei documenti. Il vino trasferito resterà in bloccaggio anche sulla posizione del destinatario.

Il vino atto a Sicilia DOC Nero d'Avola 2026, nella quota disponibile, potrà essere coacervato al 15% con le annate precedenti e/o tagli migliorativi secondo quanto previsto dalla norma.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, l'intera quantità o una quantità superiore alla quota disponibile rivendicata di vino atto a Sicilia DOC Nero d'Avola 2026, fosse già stata venduta, ossia caricata e trasferita, le quantità da sottoporre a bloccaggio verranno calcolate considerando il totale ettoltri inclusi quelli già venduti/trasferiti; l'eventuale eccedenza di prodotto venduto oltre la quota disponibile prima dell'entrata in vigore del provvedimento non è soggetta a bloccaggio.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a Sicilia DOC Nero d'Avola 2026 fosse già stata declassata a IG o a vino senza DO/IG, alla quantità di vino rivendicato da sottoporre a bloccaggio verrà decurtata la quantità di vino già declassata.

Qualora, alla data di entrata in vigore della misura, parte della quantità rivendicata di vino atto a vino atto a Sicilia DOC Nero d'Avola 2026 fosse già stata coacervata con vino di altre annate, la quantità di vino da sottoporre a bloccaggio sarà calcolata sulla giacenza iniziale, presente in dichiarazione al Quadro G Sez. VII, e decurtata dalla giacenza con man. 0 o 1 e, a scalare, dalla giacenza coacervata, fino al raggiungimento della quota prefissata.

SBLOCCO DEL PRODOTTO PER I CASI DI ESENZIONE DAL PROVVEDIMENTO

Lo sblocco del prodotto dovrà essere richiesto all'OdC IRVO attraverso il portale PICAL esclusivamente ai fini dell'imbottigliamento in proprio o tramite aziende controllanti/controllate/collegate.

La richiesta di sblocco potrà essere presentata dal produttore non prima del **15 febbraio 2027**, per un massimo di **7 ettoltri** (TAB. 1) e solo nei seguenti casi:

1. qualora sia stato presentato all'OdC la richiesta di fascette per l'imbottigliamento che esaurisca la giacenza libera di vino certificato;
2. qualora sia stato già imbottigliato e/o già venduto almeno il 70% della giacenza libera di vino.

Nei suddetti casi, bisogna indicare nella richiesta di sblocco la quantità e il periodo temporale in cui si svolgeranno le operazioni di imbottigliamento.

TAB. 1

Bloccaggio DOC NERO D'AVOLA		
77 HL / ha	7 HL / ha	14 HL / ha
Produzione atta a Doc disponibile per essere certificata	Produzione atta a Doc in bloccaggio disponibile dal 15 febbraio 2027	Produzione atta a Doc in Bloccaggio fino al 30 novembre 2027
Vino Libero	Vino Sbloccabile	Vino Bloccato

 3

DESTINO DEL PRODOTTO BLOCCATO

Le quantità rimaste bloccate il 30 novembre 2027 verranno riclassificate automaticamente nella tipologia Sicilia DOC Rosso (successivamente le aziende potranno procedere all'eventuale declassamento a IG di ricaduta o a Vino senza DO/IG).

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia con propria delibera del Consiglio di Amministrazione può proporre, in ogni momento, alla Regione Siciliana - sentite le OO.PP. - lo sblocco totale o parziale del prodotto, in considerazione della situazione delle giacenze e dell'evoluzione del mercato.

NON CONFORMITA' RILEVATE DALL'ORGANO DI CONTROLLO IRVO

Nel caso in cui un'azienda dovesse immettere nel mercato vino destinato al bloccaggio e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organismo di Controllo IRVO all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF competente.

Nel caso in cui il vino destinato all'imbottigliamento in proprio da parte di produttori di ogni forma giuridica, per cui è stato concesso lo sblocco, venisse invece venduto sfuso, e non fosse più possibile il reso del prodotto da parte dell'acquirente o il declassamento dello stesso, il caso verrebbe segnalato dall'Organismo di Controllo IRVO all'organo responsabile della Regione Siciliana e all'ICQRF.

I casi suddetti saranno verificati dall'Organismo di Controllo IRVO nell'ambito dell'attività ispettiva annuale sui vinificatori e imbottiglieri della tipologia Sicilia DOC Nero d'Avola, riferita all'annata 2026, su un campione di operatori sorteggiato secondo le percentuali previste dal Piano dei Controlli.

Tutte le quantità sbloccate dall'Organismo di Controllo IRVO verranno comunicate di volta in volta all'ICQRF e alla Regione Siciliana per i dovuti accertamenti.